




Comune di FLORESTA

Provincia di Messina



**Regolamento comunale
per la gestione del civico
acquedotto**

COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO COMUNALE
Per la gestione del civico acquedotto

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del

.....con atto n.....

- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

Dal Al

con la contemporanea pubblicazione allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti" di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

- è entrato in vigore

Data

Il Segretario Comunale

INDICE

ART.	DESCRIZIONE	ART.	DESCRIZIONE
TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI		Capo IV - Contratti di fornitura	
1	Assunzione del servizio in economia	36	Titolarità della concessione
2	Campo di applicazione	37	Contratto d'utenza
3	Costruzione della rete nel suolo pubblico	38	Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti
4	Proprietà delle tubazioni	39	Durata dei contratti di fornitura
5	Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti	40	Uso dell'acqua
6	Tipo di fornitura	41	Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori
7	Interruzione del servizio di erogazione	42	Tariffe - Modalità di riscossione
8	Priorità nella concessione delle utenze	43	Anticipo consumi
9	Danni alle condotte e tubazioni in genere	44	Risoluzione di diritto delle concessioni
10	Variazioni al regolamento	45	Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione
11	Distribuzione dell'acqua	46	Portata garantita
TITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO		47	Perdite, danni, responsabilità
12	Definizione di impianti per uso pubblico	48	Pagamento dei consumi
13	Fontane pubbliche	49	Rateazione
14	Bocche speciali	50	Ripristino delle utenze
15	Installazione di contatori	TITOLO QUARTO CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE	
16	Servizi pubblici non gestiti dal Comune	51	Concessioni speciali temporanee
TITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO		52	Tariffe per le concessioni speciali temporanee
Capo I - Autorizzazioni per allaccio		53	Concessioni speciali per cantieri edili
17	Forniture su strade canalizzate	54	Obblighi dell'utente - Controlli
18	Forniture su strade non canalizzate	55	Cessazione delle, utenze speciali temporanee
19	Nuovi allacciamenti - Procedura	TITOLO QUINTO NORME PENALI	
Capo II - Impianti interni		56	Prelievi abusivi
20	Installazione delle condutture esterne	57	Contestazione delle infrazioni
21	Collegamenti di impianti ed apparecchi	TITOLO SESTO NORME TRANSITORIE E FINALI	
22	Impianti di pompaggio	58	Uso di prese private in caso di necessità
23	Serbatoi	59	Tutela dei dati personali.
24	Prescrizioni e collaudi	60	Norme abrogate.
25	Manutenzione delle condotte	61	Individuazione delle unità organizzative.
26	Modifiche	62	Termine per la conclusione dei procedimenti.
27	Guasti agli apparecchi	63	Pubblicità del regolamento.
28	Vigilanza	64	Casi non previsti dal presente regolamento.
Capo III - Contatori		65	Rinvio dinamico.
29	Tipo e calibro del contatore	66	Sanzioni.
30	Posizione dei contatori	67	Entrata in vigore
31	Contatori fabbricati con più utenze	Tabella A) - Rimborso spese stampati e diritti di sopralluogo per il rilascio dell'autorizzazione Ci nuovi allacci alla rete idrica (Art. 19)	
32	Custodia dei contatori		
33	Nolo del contatore		
34	Verifica dei contatori a richiesta dell'utente		
35	Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto		

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Assunzione del servizio in economia

1. Ai sensi dell'art. 113-lris, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come inserito dall'art. 35, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 44g, il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, in economia dal comune che vi provvede per mezzo degli acquedotti comunali.
2. Il Comune sovrintende al servizio a mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente
3. Ai fini del presente regolamento, l'ufficio tecnico comunale assume la denominazione di: "SEVIZIO ACQUEDOTTO"

Art.2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le forniture relative a tutti gli acquedotti comunali.

Art. 3

Costruzione della rete nel suolo pubblico

1. Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal comune in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata.
2. Tuttavia, è data facoltà agli interessati di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico se:
 - a) viene presentato apposito progetto esecutivo;
 - b) i lavori vengono eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del servizio acquedotto;
 - c) i lavori vengono iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;
 - d) vengono assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.
3. Ultimati i lavori è redatto, a cura del servizio acquedotto, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti.
4. Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passano, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del comune.

Art 4

Proprietà delle tubazioni

1. Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.
2. Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

Art. 5

Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

1. La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al servizio acquedotto, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si serve: in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

Art.6
Tipo di fornitura

1. Le forniture si distinguono in:
 - a) forniture per uso pubblico;
 - b) forniture per uso privato.
2. Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, sono fissate nei relativi contratti.

Art. 7
Interruzione del servizio di erogazione

1. L'acqua, compatibilmente con le riserve idriche, verrà distribuita continuativamente, il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di effettuare turni d'erogazione differenziati per zone e settori ed eventualmente di diminuirne la pressione.
2. In caso di interruzione prevedibile, il Comune è tenuto nei limiti del possibile ad avvertire tempestivamente gli utenti, a mezzo di pubblico avviso; né in questo caso, né in quello di interruzione per scarse riserve idriche, rotture o guasti gli utenti potranno reclamare indennità o riduzione di pagamento.
3. Il Comune non assume nessuna responsabilità in caso di mancanza di acqua o interruzione qualsiasi nella fornitura. La mancanza dell'acqua e l'interruzione del servizio, non esimono dall'obbligo del pagamento alle rispettive scadenze.

Art 8
Priorità nella concessione delle utenze

1. Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze per altri scopi.
2. Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità ad utenze domestiche.

Art 9
Danni alle condotte e tubazioni in genere

1. Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il servizio acquedotto, dietro richiesta, ne segnala l'esatta ubicazione.
2. Se sono provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, il comune ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 10% per spese generali.

Art 10
Variazioni al regolamento

1. Le condizioni tutte del presente regolamento potranno esser modificate in qualsiasi tempo dal Comune con proprio atto deliberativo a suo esclusivo ed insindacabile giudizio a cui l'utente dovrà adeguarsi.
2. Qualora l'utente non volesse accettare tali modifiche potrà soltanto chiedere la rescissione del contratto di fornitura a partire dal bimestre successivo alla domanda di rescissione, da presentare all'ufficio comunale preposto

Art. 11
Distribuzione dell'acqua

-
1. La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali ha luogo:
 - a) per mezzo delle fontane pubbliche;
 - b) mediante concessione di utenze private.

TITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 12

Definizione di impianti per uso pubblico

1. Sono considerati impianti per uso pubblico:
 - a) le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
 - b) le bocche d'innaffiamento di strade e giardini comunali;
 - c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici ornatoi;
 - d) gli impianti per pubblici lavatoi;
 - e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
 - f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 13

Fontane pubbliche

1. L'uso dell'acqua delle fontane pubbliche è limitato ai soli bisogni domestici.
2. E' vietato :

- a) utilizzare l'acqua per uso irriguo;
- b) attingere e trasportare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici;
- c) applicare alle bocche di erogazione delle fontane pubbliche qualsiasi mezzo per la conduzione dell'acqua ai locali privati e per uso diverso cui è destinata;
- d) lavare indumenti od altro alle fontane pubbliche.

In casi del tutto particolari e con apposita motivata autorizzazione scritta, Il Sindaco, previo parere del responsabile dell'ufficio tecnico, può consentire temporanea deroga ai divieti precedentemente indicati, subordinando il rilascio della speciale autorizzazione all'osservanza delle condizioni che dovranno essere di volta in volta impartite a tutela dalla pubblica igiene e salute. Tali autorizzazioni speciali, tuttavia non potranno essere rilasciate se la loro concessione dovesse recare pregiudizio o limitazioni alla distribuzione pubblica o danni agli impianti. Per l'autorizzazione in parola, gli interessati dovranno anticipatamente corrispondere al Comune l'importo dell'acqua in base alla tariffa in vigore per le concessioni e per il quantitativo autorizzato, che sarà indicato nell'autorizzazione stessa.

Art. 14

Bocche Speciali

1. Lungo la rete di distribuzione dell'acqua Possono essere installate:

- a) bocche antincendio;
 - b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.
2. Dalle bocche di cui alla precedente lett. b), l'acqua può essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

Art 15

Installazione di contatori

1. Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore. Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il servizio acquedotto ne può disporre l'installazione.

Art. 16

Servizi pubblici non gestiti dal Comune

1. Con deliberazione della giunta comunale possono essere dichiarate "forniture di uso pubblico" quelle relative a:
 - a) servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni;
 - b) servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della regione, della provincia o del comune.
2. Le utenze di cui al presente articolo sono dotate di contatore
3. Con la stessa deliberazione è disciplinato il rapporto di utenza nonché fissata la tariffa speciale o disciplinata l'esecuzione parziale o totale della fornitura.

TITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO

CAPO PRIMO AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO

Art- 17

Forniture su strade canalizzate

1. Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, entro i limiti delle potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso.

Art. 18

Forniture su strade non canalizzate

1. Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione possono essere raccolte le richieste, sempre nei limiti delle potenzialità degli impianti, quando da parte dei richiedenti vi sia l'impegno di porre a proprio carico la spesa di costruzione degli impianti necessari.

Art. 19

Nuovi allacciamenti - Procedura

1. Nelle domande di concessione che dovranno essere presentate su carta legale alla Amministrazione Comunale nella quale dovrà risultare: la qualifica del richiedente, il titolo che abilita alla richiesta (proprietario, conduttore etc.), il codice fiscale, la categoria per l'uso cui l'acqua viene destinata, la via, il numero civico, gli estremi catastali dell'immobile, il proprietario dell'immobile, nonché l'indirizzo dove recapitare l'avviso di pagamento.
2. Ove il richiedente non sia il proprietario dell'immobile dovrà essere prodotta idonea documentazione abilitante, la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario, contratto di locazione e simili. Per i Consorzi, Enti gestori, Aziende speciali è necessario il visto di conformità da parte del Comune.
3. A corredo della domanda il richiedente dovrà produrre, disegni esecutivi con particolare di allaccio alla rete pubblica ed al contatore; nonché gli estremi della concessione edilizia, ovvero dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 sulla realizzazione del manufatto anteriormente la data prevista per legge.
4. In occasione della richiesta d'allaccio il canone deve essere uguale a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi che occorrono per la fine dell'anno compreso quello in cui viene autorizzata la concessione.

Art. 20

Installazione delle condutture esterne

1. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte sono messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto e a quota ad essi superiore.
2. Nell'interno degli stabili le tubazioni sono collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.
3. Se quest'ultima condizione non è assicurata, le condotte vengono convenientemente coibentate.
4. nessun tubo dell'impianto può di norma sotto passare od essere posto entro fogne, pozzetti neri o simili.
5. Quando non è possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi vengono protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

6. Gli eventuali giunti distano almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.
7. Nei punti più depressi delle condotte sono installati rubinetti di scarico.

Art 21

Collegamenti di impianti ed apparecchi

1. '1. E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommistate a sostanze estranee.
2. L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno;
3. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiamento;
4. Tutte le bocche erogano acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
5. L'impianto interno è elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non è utilizzabile come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 22

Impianto di pompaggio

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici sono realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera da impedire il ritorno in rete dell' acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.
2. E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
3. Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi sono sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 23

Serbatoi

1. Se è indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione viene realizzata al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
2. Il serbatoio viene dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Art 24

- Prescrizioni e collaudi

1. L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità.
2. Il servizio acquedotto si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.
3. Se le installazioni non risultano idonee, il servizio acquedotto può rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

Art. 25

Manutenzione delle condotte

1. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal comune a mezzo del servizio acquedotto.
2. Per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterri ed i ripristini sono a totale carico dei proprietari. Le opere idrauliche sono eseguite esclusivamente dal servizio acquedotto mentre le opere di scavo, rinterro e ripristino sono eseguite a cura e spese dei proprietari.

Art. 26

Modifiche

1. Il servizio acquedotto può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico, le modifiche ritenute necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il termine prescritto.
2. In caso di inadempienza lo stesso servizio acquedotto ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non ha provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni od essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Art.27

Guasti agli apparecchi

1. L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.
2. Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al servizio acquedotto.

Art. 28

Vigilanza

1. Il servizio acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà.
2. I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto al presente regolamento e alle condizioni contrattuali.
3. In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso servizio acquedotto sospende immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.
Resta altresì salvo il diritto di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

CAPO TERZO CONTATORI

Art.29

Tipo e calibro del contatore

1. Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal servizio acquedotto in relazione alla natura della concessione
2. I contatori sono di proprietà del comune; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.
3. Quando, a richiesta, viene disposta la sostituzione del contatore, le spese relative sono a carico dell'utente. j

Art 30

Posizione dei contatori

1. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo ritenuto più idoneo e di facile accesso agli agenti del Comune.
2. A monte del contatore dovranno essere collocati, a cura del Comune ed a spese dell'utente, una idonea valvola di ritegno per impedire il ritorno in rete e un rubinetto di arresto.
3. Di norma tali apparecchi verranno installati in immediata adiacenza del muro perimetrale attraversato dalla condotta di alimentazione dello stabile, posto entro nicchia a muro con sportello di ferro verniciato, alluminio anodizzato o simile da collocarsi a cura e spese dell'utente.
4. Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore, a spese dell'utente, qualora esso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche e alla conservazione dell'apparecchio.

Art 31

- Contatori in fabbricati con più utenti

1. Ogni utente dovrà avere una presa separata da quella degli altri utenti.
2. Quando una proprietà venga ad essere frazionata, dovrà pure separarsi l'utenza di distribuzione con prese separate dalla tubazione stradale.
3. Ogni utente dovrà avere un contatore per ciascuna concessione, dalla quale può esclusivamente servirsi una sola famiglia o convivenza. Se in uno stabile/condominio abitano diverse famiglie o convivenze, in separati appartamenti, per ognuna è necessaria una distinta concessione e separato contatore.
4. Ogni utente, al fine di avere una continua erogazione idrica, può dotarsi di serbatoio di capacità non superiore a litri 1.000 (mille).
5. Il tipo e il calibro dei contatori sono stabiliti dal servizio acquedotto in relazione alla natura della concessione. I contatori sono di proprietà del Comune, gli utenti ne sono consegnatari e sono pertanto responsabile dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno. Qualora la concessione dell'acqua sia richiesta solamente da parte di alcuni proprietari dello stabile, in cui sono ubicati più alloggi, questi sono tenuti a tenere indenne il Comune da qualsiasi molestia e vertenza che dai proprietari condomini potessero darsi o sollevarsi riguardo il passaggio delle condutture.
6. Per i contatori già installati si osservano le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Per nuove utenze e eventuali sostituzioni successive all'entrata in vigore del presente regolamento si osserveranno le norme di quest'ultimo. I contatori dovranno essere alloggiati in apposita nicchia all'esterno dell'edificio e comunque in caso di edifici con più abitazioni in apposito alloggiamento ispezionabile e sempre accessibile per ispezioni, controlli e lettura attigui alla colonna portante da cui si dipartono le utenze.
3. Nei fabbricati con più utenze i contatori sono installati in unico apposito quadro.

Art. 32

Custodia dei contatori

1. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.
2. ~~La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art 65 del presente regolamento.~~

Art 33

Nolo del contatore

1. Per le quote mensili di nolo e manutenzione dei contatori (ora quota fissa) trova applicazione la direttiva del CIPE emanata con deliberazione 4 aprile 2001, n. 52.

Art. 34

Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

1. Se l'utente ritiene erronee le indicazioni del contatore, il servizio acquedotto dispone, dietro richiesta, le opportune verifiche.
2. Se viene riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente sulla base delle risultanze di prova del contatore, disponendo, se necessario, il rimborso dell'importo non dovuto.
3. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.M. 21 luglio 1976 (G.U. n. 216 del 17 agosto 1976) l'utente è tenuto a corrispondere le spese di verifiche

Art. 35

Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto

1. I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del servizio acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

CAPO QUARTO CONTRATTI DI FORNITURA

Art. 36

Titolarità della concessione

1. Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) che dovrà sottoscrivere apposito contratto.
2. Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.
3. Esso è da intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 37

Contratto di utenza

1. Ad ogni utenza, per tale intendersi ogni contatore di erogazione, corrisponde apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal comune.
2. I contratti di utenza di cui al precedente comma sono stipulati:
 - a) per le nuove utenze solo dopo che sono stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art. 19 e prima della installazione dei contatori;
 - b) per le vecchie utenze (sub ingresso) in qualsiasi momento e si intendono automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.
 - c) Nel caso di cessione dei locali occupati (vendita, abbandono, nuovo affitto, subaffitto etc.) l'utente dovrà tempestivamente avvertire l'ufficio tecnico comunale, il quale provvederà alla lettura del contatore e procederà alla voltura e/o alla cessazione.

In caso contrario l'utente sarà responsabile del consumo del subentrante e di tutte le possibili conseguenze. ~~Il subentrante dovrà chiedere la variazione della ditta presentando regolare~~ domanda e dovrà inoltre corrispondere la somma di nuova utenza nella misura prevista.

Quest'ultima non è dovuta nei casi di voltura per subentro degli eredi per causa morte.

Ove l'utente subentrante non provveda a richiedere la voltura del contratto a proprio nome entro sei mesi dal suo ingresso, una volta accertato, si provvederà alla sospensione dell'utenza stessa. E' possibile all'atto della cessione dei locali, per qualunque causa, chiedere la temporanea sospensione dell'erogazione della fornitura per un periodo massimo di anni due, da valersi dal 01 gennaio dell'anno successivo alla richiesta. Scaduto tale termine la concessione s' intenderà per gli attori automaticamente cessata.

La riattivazione nel termine massimo di cui sopra, esonera il richiedente, sempreché nel mentre non siano state apportate modifiche rilevanti all'impianto di distribuzione interno e/o, siano state autorizzate modifiche rilevanti sulla presa contatore ed allaccio alla conduttura comunale, dal presentare un nuovo schizzo della planimetria.

Inoltre per la riattivazione è sufficiente che il richiedente effettui la sola comunicazione o voltura della concessione.

La sospensione non dà diritto per il richiedente ad alcuna restituzione del canone e della tariffa già dovuto per l'anno in corso alla richiesta.

Art. 38

Spese contrattali e depositi a carico degli utenti

1. Prima della stipula del contratto di cui al precedente art. 37 gli interessati versano, presso la tesoreria comunale:
 - a) a titolo di rimborso di spese contrattuali le somme di cui alla allegata tabella A;
 - b) a titolo di anticipo a garanzia dei consumi le somme di cui alla allegata tabella A;
2. Sono a carico dell'utente i diritti di segreteria, dovuti a norma di legge, per il contratto medesimo.

Art 39

Durata dei contratti di fornitura

1. I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.
2. Utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta ha efficacia solo dal giorno in cui sono apposti, al contatore, i sigilli di blocco.
3. L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma ha luogo entro tre giorni dalla richiesta e, dell'operazione, è redatto apposito verbale dal quale rilevare le letture del contatore.

Art. 40

Uso dell'acqua Divieti di sub-fornitura

1. Utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio sono stabilite;
2. L'autorizzazione di cui al precedente comma è sempre rilasciata la forma scritta.

Art. 41

Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori

1. I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo, a cura del personale incaricato, annualmente/semestralmente/trimestralmente secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del servizio acquedotto.
2. Se, per causa dell'utente, non è possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torna a verificarsi successivamente, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.
3. La riapertura ha luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente ha provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.
4. Il servizio ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritiene opportuno, letture supplementari.

Art.42

Tariffe - Modalità di riscossione

1. Le tariffe applicate ai consumi, determinati come dall'articolo precedente saranno fissate sulla base della vigente normativa sentiti l'Ufficio Tecnico e quello Finanziario, nonché altri diritti onerosi non previsti dal presente regolamento sono determinate periodicamente nei limiti e con le modalità previsti dalle norme - vigenti nel tempo.
2. La riscossione ha luogo con le procedure previste dall'art. 48.

Art. 43

Anticipo consumi

1. Chi chiede una nuova utenza o una modifica dell'utenza esistente è tenuto a versare, in contanti, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, una somma secondo gli importi indicati nell'allegata tabella A).
2. Tali anticipi sono incamerati in caso di insolvenza fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge.
3. L'anticipo viene restituito all'utente alla cessazione del contratto dopo che l'utente stesso ha liquidato ogni debito.

Art. 44

Risoluzione di diritto delle concessioni

1. Il Comune revoca la fornitura, senza intervento di atto alcuno quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa, secondo i termini stabiliti nel successivo art.48, l'erogazione dell'acqua.
2. Si intende anche analogamente revocata nei casi di cui agli art. 28 presente regolamento. Il Comune può risolvere il contratto di fornitura per inadempienza dell'utente agli obblighi convenuti ed a quanto previsto nei commi precedenti ai sensi dell'art.1456 del c.c.; l'utente inoltre è tenuto a versare l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti e maturati ed a risarcire gli eventuali danni.

Art. 45

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

1. L'utente preserva da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà .
2. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.
3. In particolare egli attua i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 46

Portata garantita

1. Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non sono dovute indennità o rimborsi se, per deficienza di pressione, l'acqua non sale ai piani superiori.
2. Il servizio ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portate commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art. 47

Perdite, danni, responsabilità

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni derivati dal cattivo funzionamento degli impianti interni.
2. L'utente segnala immediatamente al servizio le dispersioni che si verificano in corrispondenza o prima del contatore.

Art. 48

Pagamento dei consumi

1. Gli utenti saranno avvisati dei termini entro cui dovrà essere effettuato il pagamento delle bollette mediante "avviso pubblico" all'Albo Pretorio del Comune e nei soliti luoghi pubblici del territorio comunale.
2. In caso di ritardo, il Comune ha il diritto di esigere, oltre agli interessi legali, le sanzioni, nella misura del 3,75% a quanto già dovuto a qualsiasi titolo per il primo mese di ritardato pagamento, del 6% entro l'anno e del 30% oltre l'anno.
3. La morosità, inoltre, dà diritto al Comune di procedere alla chiusura della presa, dopo il sessantesimo giorno successivo al termine ultimo previsto per il pagamento, previo preavviso e senza esclusione dell'eventuale azione giudiziaria. Si precisa che le spese di notifica del preavviso succitato graveranno interamente sul titolare dell'utenza.
4. L'utente moroso non può pretendere, a qualsiasi titolo, risarcimenti di danni derivanti dalla chiusura della presa.
5. In caso di ripristino dell'erogazione, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le eventuali ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Comune a tutela dei suoi diritti.
6. Eventuali reclami su errori di conteggio o di lettura dei contatori non danno diritto all'utente di ritardare o sospendere i pagamenti.
7. Il reclamo, debitamente motivato e giustificato, darà diritto all'utente al relativo rimborso.

Art. 49

Rateizzazione

1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal Responsabile, con funzioni dirigenziali, del servizio Economico-Finanziario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per cartelle di pagamento o avvisi bonari del canone acqua e relativi oneri accessori, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano entro l'ultimo giorno di ciascun mese, sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al passo degli interessi legali.
2. Sono rateizzabili importi non inferiori a € 200,00. La durata del piano rateale non può eccedere mesi 6 (sei). Solo per importi superiori ad € 200,00 tale durata può essere fissata per un massimo di anni 2 (due). In caso di mancato pagamento di una rata alle scadenze stabilite nel piano di rateizzazione il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorate di spese di riscossione.

Art. 50

Ripristino delle utenze

1. In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal servizio.
2. Per il ripristino, a prescindere dei motivi della sospensione, l'utente stipula un nuovo contratto e ripete tutti i versamenti di cui al precedente art. 8, essendo da considerare il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti, come nuova utenza.

Art. 51

Concessioni speciali temporanee

1. In relazione alla disponibilità degli impianti possono essere fatte concessioni speciali temporanee, se:
 - risultano da apposito contratto;
 - non sono fatte a forfait;
 - sono rispettate tutte le norme del presente regolamento;

Art 52

Tariffe per le concessioni speciali temporanee

1. Per tutte le concessioni speciali temporanee trova applicazione la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza.
2. Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla condotta pubblica.

Art. 53

Concessioni speciali per cantieri edili

1. Le concessioni di acqua per cantieri edili possono essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.
2. Sul contratto sono riportati gli estremi della "concessione edilizia" o della "autorizzazione".

Art. 54

Obblighi dell'utente - Controlli

1. E' fatto obbligo, ai titolari delle concessioni speciali temporanee, di segnalare, all'ufficio comunale, l'eventuale supero dei consumi prescritti risultanti nel contratto al fine di integrare il deposito costituito.
2. Il servizio acquedotto può, in qualsiasi momento, disporre gli eventuali controlli.

.Art. 55

Cessazione delle utenze speciali temporanee

1. Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine, risultante dal contratto, ferma restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori.

TITOLO QUINTO NORME PENALI

Art. 56

Prelievi abusivi

1. Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato.
2. In ogni caso, oltre alla sanzione è corrisposto il pagamento del consumo d'acqua determinato dal servizio su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 57

Contestazione delle infrazioni

1. Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da agenti del "servizio acquedotto" che possono presentarsi solo eventualmente accompagnati da pubblico ufficiale.
2. Ogni infrazione dà al servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

TITOLO SESTO NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 58

Uso di prese private in caso di necessita

1. Al sindaco o ad altra autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.
2. Il quantitativo di acqua consumata per tale uso viene detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

Art. 59

Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

Art. 60

Norme abrogata

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte lei norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 61

Individuazione delle unità organizzative.

1. Ai sensi dell'art.4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal Prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	settori di intervento	unità organizzative
1	UFFICIO TECNICO	AREA TECNICA	2
2	UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO TRIBUTI	2

Art. 62

Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Formulazione di preventivo Per: a) allacci su strade canalizzate b) allacci su strade non canalizzate	10
2	Contratto di utenza	2
3	Attivazione della fornitura	5
4	Cessazione della fornitura	5
5	Riattivazione della fornitura	5
6	Risposta alle richieste di chiarimento	5
7	Risposta ai reclami	5
8	Esecuzione dei controlli e verifiche	5
9	Rettifica di fatturazione	5

Art. 63

Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 64

Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 65

Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 66

Sanzioni.

1. Chiunque viola le norme del presente regolamento, quando non trovano applicazione sanzioni stabilite da norme sovra ordinate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di somma da 20 euro a 250 euro.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I" e II" del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 67

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

TABELLA A) - Rimborso spese stampati e diritti di sopralluogo per il rilascio dell'autorizzazione di nuovi allacci alla rete idrica (art. 19).

Qualsiasi richiesta di autorizzazione per nuovi allacci alla rete idrica è redatta su appositi modelli da ritirare presso l'ufficio comunale previo il pagamento delle seguenti somme:

**FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE ED EXTRADOMESTICI e
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

- a) rimborso spese stampati..... €. 0,52
b) diritti di istruttoria, compresi i sopralluoghi:
- per ogni vano utile destinato a civile abitazione (€. 2,60 x n. ___ vani)€. _____
- per ogni vano utile avente destinazione diversa dalla civile abitazione
(alberghi, pensioni, negozi, uffici, ecc.) (€. 5,16 x n. ___ vani...)..... €. _____
c) per ogni nuova utenza.....€. 5,20

IMPIANTO IDRICO €. 216,19
DIRITTO FISSO €. 2,59
SOMMANO €. 219,50

DEPOSITO CAUZIONALE €. 52,37
NOLO CONTATORE €. 2,56
SOMMANO €. 54,93

Le spese per la mano d' opera, il materiale, lo scavo e il reinterro per il tratto che va dalla condotta distributrice al contatore è a carico dell'utente.

Il contatore è fornito dall'Ente.